

Lo sportello Unico per i servizi telematici (Moss)

- E-commerce: regime fiscale Iva
 - Il commercio elettronico indiretto
 - Il commercio elettronico diretto
- Il Mini Sportello Unico

E-commerce: regime fiscale Iva

- **Commercio elettronico indiretto**: rappresenta una cessione di beni materiali attraverso il canale telematico per mezzo del quale le parti :
 - Concludono la transazione;
 - Eseguono il pagamento.Il bene è spedito utilizzando il sistema dello scambio per corrispondenza.
- **Commercio elettronico diretto**: cessione virtuale di beni/servizi realizzata attraverso il canale mediale, nel quale la rete elettronica è utilizzata dall'acquirente per:
 - concludere la transazione;
 - scaricare telematicamente il prodotto acquistato (nella forma di file digitale);
 - eseguire il pagamento.

Commercio elettronico indiretto

Viene assimilato alla vendita per corrispondenza con applicazione sulle relative norme interne, comunitarie e internazionali.

La tassazione deve avvenire nei modi tradizionali:

- in Dogana se si tratta di importazione;
- come vendita a distanza, se effettuata in Ue.

Commercio elettronico indiretto

Operazioni interne



- entrambi i soggetti sono residenti in Italia, ivi incluse le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti;
- si applica la disciplina del DPR 633/1972;
- essendo assimilate alle vendite per corrispondenza, non sono soggette all'obbligo di certificazione (fattura, scontrino fiscale o ricevuta).

Commercio elettronico indiretto

Operazioni intracomunitarie



I soggetti sono residenti in Paesi diversi Ue. Sono equiparate alle vendite a distanza e quindi è applicabile la disciplina Ue degli:

- **acquisti comunitari** (cedente Ue e acquirente privato italiano), art. 40 co. 4 lett. b) D.L. 331/1993, convertito nella L. 29/10/1993 n° 427:
 - si applica l'Iva italiana, attraverso un rappresentante fiscale o identificazione diretta, se il cedente Ue ha effettuato vendite annuali a privati italiani per un ammontare pari o superiore ad Euro 35.000;
 - se non viene superata la soglia di Euro 35.000, il cedente Ue può assoggettare l'operazione ad Iva nel suo stato di residenza.

Commercio elettronico indiretto

- cessioni comunitarie (cedente italiano e acquirente privato Ue) art. 41 co. 1 lett. B D.L. 331/1993:
 - si applica l'Iva italiana se le cessioni effettuate nell'altro Stato Ue non hanno superato nell'anno precedente e non superano nell'anno in corso la soglia di Euro 100.000 (o l'eventuale minor soglia fissata nello Stato Ue di destinazione); l'italiano può optare per l'applicazione dell'imposta nel paese dell'acquirente con indicazione in dichiarazione Iva;
 - se si supera tale soglia, l'operazione è assoggettata ad imposta nello Stato di residenza dell'acquirente e il cedente italiano deve nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente.
- se cedente e acquirente sono soggetti passivi residenti in diversi paesi Ue, si applica la regola degli acquisti intracomunitari con reverse charge.

Commercio elettronico indiretto

Operazioni internazionali



Quando una delle due parti è residente extra-Ue, si applicano:

- Artt. 67 e segg. DPR 633/1972 per le **importazioni**: si ha importazione sia quando l'acquirente è soggetto passivo, sia quando è privato e l'Iva (con le imposte doganali), dovrà essere assolta in dogana;
- art. 8 DPR 633/1972 per le **esportazioni**: il cedente italiano che vende ad acquirente extra Ue (imprese e consumatori) emetterà una fattura senza applicazione dell'imposta.

E-commerce: regime fiscale Iva

Commercio elettronico diretto



Regolamento UE n. 282/2011:

➡ Art. 7, comma 1: *«I servizi prestati tramite mezzi elettronici...comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione»*

Commercio elettronico diretto

Art. 7, comma 2:

sono compresi nel commercio elettronico i seguenti servizi purché forniti attraverso Internet o una rete elettronica:

- fornitura di prodotti digitali in genere;
- servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
- servizi automaticamente generati da un computer, attraverso internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
- concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line;
- Offerte forfettarie di servizi Internet nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato.

Commercio elettronico diretto

Allegato I regolamento UE n. 282/2011

1. FORNITURA DI SITI WEB E WEB-HOSTING, GESTIONE A DISTANZA DI PROGRAMMI E ATTREZZATURE

- a) hosting di siti web e di pagine web
- b) manutenzione automatica di programmi, remota e on line
- c) amministrazione remota di sistemi
- d) conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente
- e) fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste

2. FORNITURA DI SOFTWARE E RELATIVO AGGIORNAMENTO

- a) accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti
- b) bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari
- c) driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti
- d) installazione automatica on line di filtri per i siti web
- e) installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls)

Commercio elettronico diretto

3. FORNITURA DI IMMAGINI, TESTI E INFORMAZIONI E MESSA A DISPOSIZIONE DI BASI DI DATI

- a) accesso o scaricamento di temi dell'interfaccia grafica
- b) accesso o scaricamento di fotografie o immagini o salvaschermi
- c) contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche
- d) abbonamento a giornali o riviste on line
- e) siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web
- f) notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line
- g) informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo
- h) fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web
- i) utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet

4. FORNITURA DI MUSICA, FILM, GIOCHI, COMPRESI I GIOCHI DI SORTE O D'AZZARDO, PROGRAMMI O MANIFESTAZIONI POLITICI, CULTURALI, SPORTIVI, SCIENTIFICI O DI INTRATTENIMENTO

- a) accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari
- b) accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni
- c) accesso o scaricamento di film
- d) scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari
- e) accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono lontani gli uni dagli altri

Commercio elettronico diretto

5. FORNITURA DI PRESTAZIONI DI INSEGNAMENTO A DISTANZA

- a) tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analogica vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente
- b) libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano

Commercio elettronico diretto

Il Reg. Ue 1042/2013 ha modificato, con decorrenza 01.01.2015 l'elenco dei servizi che non si considerano prestati con mezzi elettronici:

a)	servizi di teleradiodiffusione
b)	servizi di telecomunicazione
c)	beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente
d)	CD-ROM, dischetti e supporti fisici analoghi
e)	materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste
f)	CD e audiocassette
g)	video cassette e DVD
h)	giochi su CD-ROM
i)	servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica
j)	servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto
k)	servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche
l)	servizi di conservazione dei dati off line
m)	servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione
n)	servizi di helpdesk telefonico
o)	servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta
t)	prenotazione on line di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini
u)	prenotazione on line di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini

Commercio elettronico diretto: disciplina Iva fino al 2014

1. Prestazioni rese a privati italiani da parte di soggetti extra-Ue
Deroga ai sensi art. 7-sexies, comma 1, lett. F) DPR 633/72



Sono rilevanti ai fini Iva in Italia. L'operatore extra-Ue deve identificarsi nello Stato Ue in cui le stesse sono eseguite. Per evitare l'identificazione in ogni stato in cui opera, l'operatore extra-Ue si può identificare in un qualsiasi Stato Ue per eseguire i versamenti Iva relativi a tutte le operazioni svolte in Ue (art. 74-quinquies DPR 633/72 e servizio V@t on e-service: VOES)

2. Prestazioni rese a privati italiani/Ue da parte di soggetti italiani/Ue
Regola generale art. 7-ter, comma 1, DPR 633/72



Sono assoggettate ad Iva nel luogo di stabilimento del prestatore

Commercio elettronico diretto: disciplina Iva fino al 2014

3. Prestazioni rese a soggetti privati Extra-Ue da parte di soggetti italiani
Deroga art. 7-septies, lett. i) DPR 633/1972



L'operazione è considerata fuori campo Iva

4. Prestazioni rese tra soggetti passivi italiani e soggetti passivi Ue
Regola generale art. 7-ter, comma 1, DPR 633/72



Sono assoggettate ad Iva nel luogo di stabilimento del committente (integrazione)

5. Prestazioni rese tra soggetti passivi italiani e soggetti passivi Extra-UE
Regola generale art. 7-ter, comma 1, DPR 633/72



Sono assoggettate ad Iva nel luogo di stabilimento del committente (autofattura)

Commercio elettronico diretto: disciplina Iva dal 2015

Novità in merito alla **territorialità Iva** dei servizi elettronici (commercio elettronico diretto, servizi di teleradiodiffusione e telecomunicazione) resi nei confronti di **privati** domiciliati in Italia o ivi residenti.



L'assoggettamento ad Iva si ha nel luogo di stabilimento del **committente**, a prescindere da quello di residenza del prestatore soggetto passivo Ue / extra-Ue (DLgs 42/2015 pubblicato sulla G.U. 18 aprile 2015 entrato in vigore il 3 maggio 2015)



Le nuove disposizioni sono applicabili dal **01 gennaio 2015**
Equiparazione tra i rapporti B2B e quelli B2C

Commercio elettronico diretto: disciplina Iva dal 2015

Fatturazione:

Art. 1 del D.Lgs n.42/2015



Modifica dell'art. 22 DPR 633/72

Aggiunto co. 6-ter



Prevede **l'esonero dall'obbligo di fatturazione** per i servizi relativi al commercio elettronico diretto resi a privati (salvo se espressamente richiesta)

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Il «Mini sportello unico» ovvero «Mini one stop shop», è una semplificazione composta **due regimi speciali**, applicabili:

- dai soggetti passivi;
- per assolvere l'Iva sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a privati.

E' utilizzabile dai

- soggetti Ue (Regime Ue)
- soggetti extra-Ue (Regime non Ue)

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Regime Ue

(NUOVO art. 74-sexies DPR 633/72)

Il soggetto passivo è un'impresa che ha fissato la propria attività economica, ovvero la propria sede sociale, ovvero ove detiene una stabile organizzazione in uno Stato Ue (che sarà lo Stato di identificazione). Nel caso di un soggetto passivo con più stabili organizzazioni, vi è la facoltà di scelta dello Stato di identificazione ove sussista una delle sue stabili organizzazioni.

Regime Non Ue

(NUOVO art. 74-quinquies DPR 633/72)

Il soggetto passivo è un'impresa che non ha fissato la sede della propria attività economica, né dispone di una stabile organizzazione in Ue, e che non è registrata, né tenuta a essere identificata ai fini Iva nell'Ue.

E' necessario il numero di identificazione, che viene rilasciato dallo Stato membro di identificazione scelto liberamente, anche tra gli Stati membri dove vengono resi i servizi.

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Regime Ue
(art. 74-sexies DPR 633/72)

Regime Non Ue
(art. 74-quinquies DPR 633/72)

**Gli operatori che intendono avvalersi del MOSS devono presentare
apposita richiesta di attribuzione del numero di identificazione**



ALLEGATO B
provvedimento n.
56191 del 23.4.2015



ALLEGATO A
provvedimento n.
56191 del 23.4.2015

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Allegato B

Prot. 56191/2015

Schema di dati per l'esercizio dell'opzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Allegato A

Schema di dati per la richiesta di identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

I dati contenuti nello schema disponibile nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 1.1 concernente l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sono i seguenti:

- 1) il numero di partita IVA;
- 2) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail) e siti web;
- 3) il Paese in cui ha sede l'attività del soggetto passivo se al di fuori dell'Unione europea;
- 4) i numeri individuali d'identificazione IVA o, se non disponibili, numeri di registrazione fiscale attribuiti dagli Stati membri, diversi da quello di identificazione, in cui il soggetto passivo ha una o più stabili organizzazioni;
- 5) gli indirizzi postali completi e ragioni sociali delle stabili organizzazioni in uno o più Stati membri diversi da quello di identificazione;
- 6) i numeri d'identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito attribuiti dagli Stati membri;
- 7) le informazioni bancarie: intestatario, numeri IBAN e BIC;
- 8) la data di inizio dell'applicazione del regime se anteriore alla data di registrazione;
- 9) il nominativo del referente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del soggetto a cui l'Agenzia delle entrate può rivolgersi per richiedere informazioni o inviare eventuali comunicazioni;
- 10) l'indicazione che precisa se il soggetto passivo rientra in un gruppo IVA.

I dati contenuti nello schema disponibile in lingua inglese nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 1.1 concernente la richiesta di registrazione ai fini dell'identificazione in Italia dei soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione, sono i seguenti:

- 1) per le persone fisiche: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e se esistente la ditta;
- 2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, ovvero la ragione sociale;
- 3) il Paese in cui ha sede l'attività del soggetto passivo;
- 4) l'indirizzo completo dove si esercita l'attività;
- 4) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail) e siti web;
- 5) il codice identificativo fiscale eventualmente attribuito dallo Stato di residenza o domicilio;
- 6) la dichiarazione di non essere già identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea;
- 7) le informazioni bancarie: intestatario, numeri OBAN o IBAN e BIC;
- 8) la data di inizio dell'applicazione del regime se anteriore alla data di registrazione;
- 9) il nominativo del referente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del soggetto a cui l'Agenzia delle entrate può rivolgersi per richiedere informazioni o inviare eventuali comunicazioni.

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Ai sensi dell'art. 2 comma 3, regolamento n. 967/2012, i soggetti possono registrarsi al MOSS dall'1.10.2014, fermo restando **l'effettiva applicabilità dei regimi dal 01.01.2015.**

I regimi sono facoltativi.

Se un soggetto passivo sceglie di avvalersi del MOSS, deve applicarlo in tutti gli Stati UE.



L'applicazione dei regimi non è facoltativa in funzione dello Stato Ue.

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)



Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Aderendo al Moss, il fornitore soggetto passivo può assolvere gli obblighi IVA in uno solo Stato Ue (tramite un portale web), evitando l'identificazione in ogni Stato Ue di consumo dei servizi.

L'operatore deve registrarsi al Moss in uno **Stato Ue di identificazione** e:

- trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali (anche a Zero), entro il 20 del mese successivo al trimestre, relative ai servizi resi a privati in Ue;
- versa l'IVA dovuta allo Stato di identificazione, che provvede alla trasmissione delle dichiarazioni trimestrali e della relativa IVA incassata ai rispettivi Stati Ue di competenza, tramite una rete di comunicazione sicura.

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Nuovo art. 74-*octies* DPR 633/72



Il versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione trimestrale va effettuata senza possibilità di avvalersi della compensazione ex art. 17 DLgs 241/97 .

NB. Le modalità saranno stabilite da apposito DM, che stabilirà anche le modalità di ripartizione e di contabilizzazione dell'Iva versata negli stati Ue di identificazione dai soggetti passivi iscritti al Moss in un altro Stato Ue, in relazione ai servizi effettuati in Italia.

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Le dichiarazioni dovranno essere compilate in Euro, benché gli Stati membri di identificazione che non hanno adottato l'Euro possono richiedere la loro valuta nazionale, ma poi andranno convertite in Euro al momento delle trasmissioni agli Stati membri.

Lo stato membro di identificazione trattiene:

- Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, il 30% dei pagamenti dell'IVA da trasferire agli Stati membri di consumo;
- Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, la percentuale sarà il 15%;
- Dal 1° gennaio 2019 scenderà allo 0%.

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Fatturazione

Art.1 DLgs 42/2015



esonero dall'obbligo di fatturazione *«per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione»*

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Controlli e verifiche: verranno effettuate sulla base della legislazione dei singoli Stati membri di consumo e la Commissione Europa garantirà un coordinamento.

Informazioni sui business dei prestatori: rese disponibili on line dalla Autorità del paese di identificazione agli altri Stati membri.

Rimborso: se la rettifica verrà individuata prima del trasferimento degli importi ai diversi Stati membri, l'eventuale rimborso di importi versati erroneamente verrà effettuato dal Paese di identificazione, altrimenti dallo Stato di erogazione del servizio.

Sanzioni: eventuali sanzioni per ritardo nella presentazione delle dichiarazioni o nei pagamenti sono di competenza dello Stato di consumo.

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Cause di esclusione: lo Stato membro di identificazione può escludere un soggetto passivo dal Moss ed il prestatore può opporsi alla decisione. Esempi di cause di esclusione:

- il soggetto passivo non fornisce più servizi elettronici;
- il soggetto passivo non ha più le condizioni necessarie per il regime;
- il soggetto passivo non osserva le norme relative al regime.

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Criticità operative:

- Conoscenza e interazione con differenti legislazioni e procedure nazionali.
- Onerosi adempimenti documentali per dichiarazioni e fatturazione.
- Analisi di cash flow.
- Consapevolezza di eventuali aumenti di aliquota o di eventuali aliquote ridotte applicate ai servizi in esame.

Futuri sviluppi:

Possibilità in futuro di estendere il Moss anche alle vendite a distanza, nonché alle transazioni di modesto valore